



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli

all'udienza del 12/01/2018

definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la presente

SENTENZA

nel proc. n. 1017/2016 R.G. Lav. tra

- [REDACTED], elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI, in forza di mandato in calce al ricorso

- [REDACTED], elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI, in forza di mandato in calce al ricorso

ricorrenti

e



- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.

convenuto

sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] esponevano quanto segue:

- avevano prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica;
- l'amministrazione scolastica con diverse note aveva comunicato che, in applicazione dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/12, convertito in L. 135/12, le ferie maturate in tale anno scolastico non sarebbero più state retribuite ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- la stessa amministrazione aveva anche invitato le esponenti a presentare domanda di fruizione delle ferie entro un termine perentorio;
- le ricorrenti non avevano presentato alcuna domanda, ma ciò nonostante l'amministrazione le aveva collocate in ferie d'ufficio durante il periodo di sospensione dell'attività didattica;
- nelle more era intervenuta la L. 228/12, applicabile tuttavia solamente dall'a.s. 2013/2014;
- la condotta dell'amministrazione era illegittima;
- il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie maturate al 30.6.2016 e non godute trovava fondamento negli artt. 13 comma 15 e 19 comma 2 del CCNL di categoria.



Tutto ciò premesso le ricorrenti convenivano in giudizio il M.I.U.R. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) *IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO* 1) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni, giusta l'art. 19, comma 2, del CCNL; 2) Accertare il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie maturate al 30.06.2013, data della risoluzione del suo rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, e non godute durante l'anno scolastico 2012/2013; 3) Condannare II MIUR a corrispondere la retribuzione per i giorni di ferie maturati e non fruiti e con riferimento alla retribuzione giornaliera della ricorrente, si quantificano così come in € 1.408,70 o nella misura maggiore o minore meglio vista e ritenuta oltre interessi rivalutazione; 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. B) *IN VIA SUBORDINATA, OVE CODESTO ECC.MO TRIBUNALE LO RITENGA NECESSARIO AI FINI DEL DECIDERE, SI CHIEDE DI* Dichiarare l'incompatibilità dell'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, con gli artt. 7 e 17 della direttiva n. 2003/88/CE Sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, per contrasto con l'art. 36 Cost.; Sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 24/12/2012 n. 228; Rimettere gli atti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione: se l'art. 7 commi 1 e 2 e l'art. 17 della Direttiva 2003/88/CE ostino ad una disciplina per lavoratori nel settore scuola - cfr in particolare l'art. 5, comma 8, D. L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 - che consenta di: escludere il diritto del lavoratore ad un'indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro; prevedere l'abrogazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dall'entrata in vigore della norma legislativa sopravvenuta; se l'art. 7 commi 1 e 2 e l'art. 17 della Direttiva 2003/88/CE ostino ad una disciplina per lavoratori nel settore scuola - cfr in particolare l'art. 55 della legge 24/12/2012 n. 228 - che consenta di: monetizzare le ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.”



Si costituiva in entrambi i giudizi il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica per mezzo dei suoi funzionari a norma dell'art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza dei ricorsi ed affermando la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione in applicazione dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/12 e della successiva legge n. 228/12.

Riunite le cause, all'udienza del 5.5.2017 il difensore delle ricorrenti precisava la domanda in punto *quantum*, rettificando gli importi richiesti in € 1.320,66 (relativi a 22,5 giorni di ferie).

Il Giudice, ritenutane la necessità atteso il contenuto degli atti introduttivi (dai quali emergeva che le signore [REDACTED] e [REDACTED] erano state collocate in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica), invitava le ricorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla effettiva fruizione di giornate di ferie in concomitanza di giornate di sospensione delle lezioni, assegnando termine per il deposito di note scritte sul punto ex art. 101 c.p.c..

Il difensore delle ricorrenti depositava note in data 20.9.2017 ribadendo la fondatezza della pretesa avanzata dalle docenti.

Permanendo una obiettiva incertezza circa l'effettiva fruizione di ferie da parte delle ricorrenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche anno 2012/2013 (non essendo comparabile l'assegnazione, anche d'ufficio, di ferie *ex ante* con l'imputazione a ferie dei giorni di sospensione dell'attività didattica con provvedimento *ex post*, per le ragioni di cui *infra*), il Giudice invitava il MIUR a depositare in giudizio i provvedimenti di assegnazione di ferie emanati in relazione alle due ricorrenti nell'anno scolastico in esame.

Acquisita la documentazione del MIUR (dalla quale risultava che il personale docente a t.d. era stato considerato da parte della scuola in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, senza pertanto un previo provvedimento di assegnazione delle ferie), all'udienza di discussione le parti illustravano oralmente e richiamavano le rispettive conclusioni come da verbale che precede.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIUR i ricorsi devono ritenersi fondati.

Ai sensi dell'art. 19 CCNL comparto scuola: *“la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatorio ... per il personale docente a tempo determinato che durante il rapporto di impiego non abbia chiesto di fruire delle*



ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

L'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, ha stabilito: “*Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)*”.

La successiva legge n. n. 228/2012 all'art. 1 commi 54-56 ha previsto: “*54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ‘Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013’*”.

Alla data del 30.6.2013 quindi il citato art. 19 CCNL era ancora in vigore, posto che l'art. 1 comma 56 L. 28/12 ha sancito la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti solo dal 1.9.2013 (dopo, dunque, la scadenza dei contratti a tempo determinato stipulati dalle ricorrenti per l'anno scolastico 2012/2013).



Come ha, poi, condivisibilmente sostenuto la Corte d'Appello di Genova nella sentenza n. 529/16: *“anche ammesso che dopo il d.l. 95/2012 e prima della L. 228/2012 sussistesse l'obbligo per i docenti non di ruolo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (nel caso di specie, essenzialmente quelli ricadenti nel periodo di Natale 2012), è indubbio che l'imputazione di certi giorni a ferie non può avvenire unilateralmente ex post come pretenderebbe il Ministero. Durante la sospensione delle attività didattiche il docente resta infatti reperibile e dunque tale periodo non è comparabile, dal punto di vista strettamente giuridico, con le ferie, nel corso delle quali non vi è alcun obbligo di reperibilità ad horas e semmai possono disporsi formalmente rientri in servizio, con una speciale disciplina dei costi e rimborsi (art. 12, co. 12, C.C.N.L.). Ne deriva che il periodo feriale del singolo va preventivamente fissati, su domanda dell'interessato (art. 12 co. 8 C.C.N.L.) o, se vi sia inerzia contraria ai doveri d'ufficio, dal dirigente scolastico che intenda far fruire le ferie in concomitanza con i periodi di sospensione, trovando in materia applicazione, in mancanza di domanda, alla disciplina generale di cui all'art. 2109 c.c.”.*

Nei casi in esame, nonostante una certa ambiguità negli atti introduttivi, alla luce delle produzioni operate dal MIUR deve ritenersi accertato che il dirigente scolastico non fissò, sia pure d'ufficio, preventivamente il periodo (durante la sospensione delle attività didattiche) in cui le insegnanti [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero fruito delle ferie. Non è, quindi, corretto il comportamento dell'amministrazione che ha ricalcolato *ex post* a titolo di ferie un periodo che non era stato imputato *ex ante* come tale.

Discorso analogo deve farsi per il periodo di giugno 2013 per il quale, parimenti, manca un provvedimento di preventiva fissazione delle ferie in capo alla [REDACTED] ed alla [REDACTED].

A seguito della mancata (integrale) fruizione delle ferie per l'anno scolastico 2012/2013 sussisteva al termine del servizio il diritto delle ricorrenti alla monetizzazione dei giorni non goduti.

I ricorsi vanno, quindi, accolti in relazione alle domande come precisate all'udienza del 5.5.2017 (emergendo anche dalla documentazione prodotta dal MIUR, detratti i giorni di sospensione dell'attività didattica imputati a ferie, la spettanza di – quantomeno – 22,5 giorni di



ferie a testa, per € 1.320,66). Sulle somme spettanti alle ricorrenti vanno calcolati gli interessi dalla maturazione al saldo, come per legge.

Le spese, opportunamente ridotte tenuto conto della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- Dichiaro tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA al pagamento in favore delle ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] della retribuzione per i giorni di ferie dalle stesse maturate durante l'anno scolastico 2012/2013 e non fruiti, nella misura di € 1.320,66, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- Condanna il predetto convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Termine di giorni sessanta per deposito motivazione.

Savona 12/01/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli

